



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quiquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3.7.2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico–disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che ha definito gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 125), con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dell’Accademia nazionale di danza;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 126), con cui sono stati individuati i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, dell’Accademia nazionale di arte drammatica;

VISTO il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con cui, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di belle arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

VISTO il d.m. 3.2.2010 (prot. n. 22), con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dell’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché le corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari, già definiti con il predetto d.m. 30.9.2009, n. 126;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i dd.mm. 3.2.2010 (prot. n.16) e 25.6.2010 (prot. n.109), con i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dell'Accademia nazionale di danza, già definiti con il predetto d.m. 30.9.2009, n. 125;

VISTO l'art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l'art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

- co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. g), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM è decaduto il 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.03.2022 (prot. n. 298);

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. 13.7.2015, n. 107, ai sensi del quale, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con cui è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

VISTO il d.m. 14.5.2018 (prot. n. 384), con cui l'Istituto denominato Marangoni, con sede a Firenze, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 all'attivazione dei corsi accademici di primo livello in *“Visual design”*, *“Interior design”*, *“Product design”* e *“Fashion design & accessories”* nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 13211 del 4.5.2021, con la quale sono stati dettati i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, per l'a.a. 2021/2022;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota prot. dgfis n. 8076 del 10.6.2021, recante “*Proroga termini - Relazione annuale Nucleo di valutazione – Valutazione periodica - Accreditemento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accreditemento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2021-2022*”, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accreditemento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei corsi di master delle Istituzioni non statali;

VISTE le delibere del Consiglio accademico dell'1.4.2021 (Protocollo CA 016_01/04/2021) e del Consiglio di amministrazione del 21.6.2021, dell'Istituto denominato Marangoni con sede a Firenze, con le quali è stata approvata la proposta di attivazione dei corsi di master di primo livello in “*Fashion design*” e “*Luxury accessories design & management*”;

VISTA l'istanza del 25.6.2021, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Marangoni con sede a Firenze, ha chiesto l'attivazione dei corsi di master di primo livello in “*Fashion design*” e “*Luxury accessories design & management*”;

VISTA la delibera Consiglio di amministrazione del 21.6.2021, dell'Istituto denominato Marangoni con sede a Firenze, con la quale viene attestato che l'attivazione dei sopracitati corsi di master di I livello non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota del 23.2.2021 assunta al prot. dgsinfs n. 5038, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 al termine del primo anno di attività approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 274 del 17.12.2020;

VISTA la nota del 2.11.2021, assunta al prot. dgsinfs n. 33120, con la quale l'ANVUR ha trasmesso la valutazione periodica positiva sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'Istituto Marangoni – sede di Milano (Delibera del Consiglio Direttivo n. 235 del 27.10.2021), specificando che, a seguito di tale parere positivo relativo alla sede centrale dell'Istituto presso Milano e tenuto conto del citato parere positivo dell'ANVUR del 17.12.2020, è possibile procedere anche alla valutazione delle istanze di ampliamento dell'offerta formativa presentate dall'Istituto per l'a.a. 2021/2022 presso la sede decentrata di Firenze;

VISTO il verbale n. 79 del 30.11.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, acquisito al protocollo dgsinfs n. 38081 del 2.12.2021, con cui quest'ultima, ha espresso parere positivo in ordine all'attivazione dei corsi di master in “*Fashion design*” e “*Luxury accessories design & management*” presentati tramite piattaforma CINECA;

VISTA la nota di preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990, assunta al prot. dgsinfs n. 4690 del 17.02.2022, con la quale l'ANVUR ha rilevato alcune criticità in merito ai corsi di master di I livello in “*Fashion design*” e “*Luxury accessories design & management*”;

VISTO il riscontro alla suddetta nota presentato il 27.2.2022 dall'Istituto Marangoni con sede a Firenze, tramite inserimento nella piattaforma CINECA delle proprie osservazioni;

VISTA la nota del 25.3.2022, prot. n. 1247, assunta in pari data al prot. dgsinfs n. 8643, con la quale l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha comunicato il



Il Ministro dell'università e della ricerca

parere favorevole, reso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24.3.2022 con delibera n. 55, per l'attivazione dei corsi di master di primo livello in *"Fashion design"* e *"Luxury accessories design & management"* per l'a.a. 2021/2022;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 467 del 24.3.2022, con il quale è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituto Marangoni;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Marangoni con sede a Firenze, all'attivazione dei corsi di master di primo livello in *"Fashion design"* e *"Luxury accessories design & management"* per l'a.a. 2021/2022;

DECRETA

Art. 1

1. L'Istituto denominato Marangoni con sede a Firenze, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato ad attivare, nell'a.a. 2021/2022, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i corsi di master di primo livello in *"Fashion design"* e *"Luxury accessories design & management"*.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici sono adottati con decreto del Direttore dell'Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituto denominato Marangoni con sede a Firenze, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa